

La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17

 aipd.it/aipd_scuola/la-valutazione-degli-alunni-nel-decreto-legislativo-n-6217/

Scheda n.555.

La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17

- Valutazione ed Esami

In applicazione alla riforma della "buona scuola" è stato emanato il [D.Lsg. n° 62/17](#) sulla **"Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato"** a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15.

Tale decreto non è specifico per l'inclusione scolastica, ma naturalmente **le norme generali sulla valutazione riguardano anche gli alunni con disabilità** e inoltre gli **articoli 11 e 20 sono specifici** per questa categoria di alunni.

Il Decreto si suddivide in 27 articoli distribuiti in 4 Capitoli.

CAPO I - Principi generali

art. 1

Il primo capo enuncia i **principi** in forza dei quali viene effettuata la valutazione e **l'oggetto e le finalità** della stessa. Si pone in luce come la valutazione sia finalizzata non solo alla verifica degli apprendimenti, ma anche dell'autovalutazione dell'alunno e che debba corrispondere al rispetto delle norme e dei criteri fissati dal collegio dei docenti (commi 1 e 2).

*"La **valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali."* (comma 3)

Viene evidenziata anche l'importanza della **collaborazione scuola-famiglia**, prevedendo *"modalità di comunicazione efficaci e trasparenti"* (per es. il registro elettronico) e un *"coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti"* (commi 4 e 5).

OSSERVAZIONI

Tra le modalità di comunicazione, quella relativa alla pubblicazione delle comunicazioni solo sul sito della scuola non sempre facilita la conoscenza delle famiglie se non **stimolate ad accedervi tramite un messaggio sul cellulare o all'e-mail**.

Sarebbe invece molto opportuno che all'atto dell'iscrizione di alunni con disabilità tutte le scuole fornissero e pubblicassero sul sito una **sintesi della normativa specifica concernente i diritti e i doveri degli alunni con disabilità** e delle loro famiglie.

L'articolo prosegue esplicitando che le scuole debbono fornire la **certificazione delle competenze acquisite** lungo

i diversi gradi di istruzione *"anche per **favorire l'orientamento** per la prosecuzione degli studi"* (comma 6).

Inoltre le scuole **devono partecipare alle rilevazioni internazionali e nazionali** tramite prove standardizzate (prove INVALSI), per valutare i livelli di apprendimento degli studenti in alcune discipline fondamentali come italiano, matematica e inglese (comma 7). Tale attività rientra nei **normali compiti di istituto** anche in adesione di orientamenti giurisprudenziali che hanno ribadito la legittimità di tale attività di valutazione ([Sent. Trib. Trieste n° 212/12](#)) .

Infine il comma 8 ribadisce il **diritto all'istruzione dei minori stranieri** presenti in Italia, anche se irregolari.

CAPO II - Valutazione, certificazione ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

art. 2-11

Nell'**art. 2** si ribadisce quanto già previsto dalla normativa circa:

- la **valutazione in decimi** del profitto,
- l'effettuazione della valutazione da parte dei docenti del consiglio di classe e di docenti di specifiche discipline limitatamente agli alunni che le seguono (per es. religione cattolica).

Viene confermato anche che *"la valutazione è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti** raggiunto"* (comma 3).

Si ribadisce che **i docenti per il sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe** e si precisa che, qualora siano più di uno a seguire lo stesso alunno con disabilità, debbano esprimere congiuntamente un unico voto (comma 6).

OSSERVAZIONI

Non viene precisato come gli insegnanti di sostegno debbano votare per gli altri alunni della classe quando vi siano più docenti per il sostegno nella stessa classe. E' da ritenere che per analogia anche in questi casi essi debbano esprimere un solo voto congiunto per ciascun alunno.

Non è riportato quanto invece era previsto dall'art. 2 comma 2 e art. 4 comma 1 del [DPR n° 122/09 in merito all'oggetto della valutazione degli insegnati per il sostegno](#) che doveva essere relativo al raggiungimento delle finalità dell'inclusione scolastica, come espressamente previsto dall'art. 314 comma 2 del Testo Unico D.Lgs n° 297/94 che veniva espressamente richiamato. Tale omissione, che potrebbe creare problemi, come pure quella relativa all'analogo oggetto della valutazione degli altri alunni della classe da parte dei docenti per il sostegno, dovrebbe essere colmata nelle ordinanze annuali sulla valutazione, pena il rischio di contestazioni qualora il voto del docente o dei docenti per il sostegno sia determinante per l'esito della valutazione.

L'**art. 3** ribadisce il **divieto di bocciatura nella scuola primaria**, a meno che non avvenga **in casi eccezionali all'unanimità e con ampia motivazione**.

Per gli alunni che non raggiungano la sufficienza nelle discipline la scuola **"attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"** (per es. attività di recupero). Il verbo al presente indica che non trattasi di una mera facoltà, ma di un obbligo.

L'**art. 4** ribadisce l'**obbligo dello svolgimento delle prove standardizzate** (prove INVALSI) per il rilevamento dei

livelli di apprendimento degli alunni nelle **classi seconda e quinta della scuola primaria**.

L'**art. 5** ribadisce il principio della **validità dell'anno scolastico di scuola secondaria di primo grado** se gli alunni hanno **frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale** personalizzato. Pertanto per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, **tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto nel PEI**.

Il collegio dei docenti fissa i **criteri per eventuali deroghe a tale limite**, che devono comunque permettere al consiglio di classe sufficienti elementi di valutazione degli apprendimenti.

L'**art. 6** ribadisce che nella scuola secondaria di primo grado **l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo avviene **per delibera del consiglio di classe**. Qualora non vi siano sufficienze in alcune discipline la scuola **"attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"** e può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo con adeguata motivazione.

L'**art. 7** ribadisce l'effettuazione delle **prove standardizzate INVALSI nella terza classe della scuola secondaria di primo grado** per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in **italiano, matematica e inglese**.

Queste prove devono essere svolte entro il mese di aprile e quindi **cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame**, ma la partecipazione ad esse diviene un **requisito di ammissione agli esami**.

Questo prerequisito naturalmente vale anche per gli alunni con disabilità, però il successivo art. 11 comma 4 dello stesso D.Lgs. lascia aperta la possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi **"adequate misure compensative o dispensative"** oppure **"specifici adattamenti"** e addirittura, ove necessario, l'**esonero** da tali prove.

L'**art. 8** introduce la novità che le **commissioni di esame conclusivo del primo ciclo** sono **presiedute dal Dirigente Scolastico della stessa scuola**, se trattasi di istituzione statale, e dal coordinatore delle attività educative se trattasi di scuola paritaria.

La **valutazione finale** viene effettuata in **decimi** dalla Commissione d'esame dell'istituto, su proposta delle singole **sottocommissioni costituite dai Consigli delle singole classi**.

Il **voto finale** risulta dalla **media tra i voti di ammissione e quelli realizzati nelle tre prove scritte**, predisposte dalla sottocommissione per italiano, matematica e le due lingue straniere, **e la prova orale**. I voti sono arrotondati alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5.

Tale norma entrerà **in vigore a partire dal 1/9/2017** e un **successivo decreto del Ministro** dovrà definire **"le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove"**.

L'**art. 9** concerne il tema, in parte nuovo e delicato, della **certificazione delle competenze**.

Dovrà essere emanato un **apposito decreto ministeriale** per la formulazione dei **modelli di certificazione** che dovranno attenersi: ai principi contenuti nel **"profilo dello studente"** al termine del primo ciclo degli studi, alle **"competenze chiave"** individuate dall'Unione Europea, alla descrizione **"dei diversi livelli di acquisizione delle competenze"**, valorizzando anche quelle più significative, nonché alla descrizione dei livelli raggiunti in ciascuna prova standardizzata nazionale (prove INVALSI).

Le **certificazioni** verranno rilasciate **sia al termine della scuola primaria** che della **secondaria di primo grado**, riguarderanno.

Per gli **alunni con disabilità** è **precisato** che tale certificazione avverrà **"in coerenza col piano educativo individualizzato"**.

Questa **precisazione è assai importante** poiché sino ad ora, in cui la certificazione delle competenze è stata in una fase sperimentale, rimaneva difficile e talora impossibile far rientrare i livelli di competenze degli alunni con disabilità nelle caselle standard di certificazione predisposte per tutti gli alunni.

L'**art. 10** concerne gli **esami di idoneità di candidati privatisti**, che sono ammessi agli esami conclusivi se ottengono la valutazione di idoneità alle prove preliminari. Possono essere ammessi alle prove di idoneità i **candidati privatisti** che abbiano **compiuto i 13 anni**, che abbiano **ottenuto l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado** e quelli che hanno **ottenuto tale ammissione da almeno tre anni**.

Tutti sono **tenuti a svolgere le prove INVALSI** presso una scuola statale o paritaria **prima** degli esami.

Gli **alunni stranieri privatisti** che sono **iscritti a scuole straniere in Italia**, riconosciute secondo apposite intese, svolgono le prove di idoneità presso tali scuole.

L'**art. 11** riguarda nello specifico il delicato campo degli **esami conclusivi del primo ciclo** di istruzione (ex licenza media) per gli **alunni con disabilità e DSA**.

Per gli **alunni con disabilità** **"l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene [...] tenendo a riferimento il PEI"** (comma 3).

Gli alunni con disabilità partecipano alle **prove standardizzate INVALSI**, prerequisite per l'ammissione agli esami, ove necessario, con **"misure compensative e dispensative"** o con **"specifici adattamenti"** od **esonero** dalle stesse (comma 4).

OSSERVAZIONI

La possibilità di utilizzare **"misure compensative o dispensative"** sino ad oggi era prevista dalla normativa solo per gli alunni con DSA; ora viene estesa, per le sole prove INVALSI, anche agli alunni con disabilità, ma non si capisce con quale vantaggio, anzi col probabile rischio di creare confusione. Infatti non si parla mai in nessun'altra norma di tali misure per gli alunni con disabilità ed inoltre, subito dopo, si prevede già la possibilità di "specifici adattamenti" e addirittura l'esonero da tali prove.

Gli alunni con disabilità si avvalgono di **tempi più lunghi** e **mezzi tecnologici** nonché dell'**assistenza**;

OSSERVAZIONI

L'aspetto della **presenza dell'assistente durante le prove non era presente nella precedente normativa**, ma veniva applicata per analogia la norma che la prevede per gli esami conclusivi del secondo ciclo. La **precisazione è stata opportuna onde evitare conflitti** in sede di esami.

Tali alunni svolgono gli esami con **prove "differenziate" che sono ritenute "equivalenti" ai fini del conseguimento del diploma**. Sarebbe stato più opportuno precisare "equivalenti a quelle ufficiali". Inoltre

Si introduce una nuova norma secondo la quale a quanti non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato e non il diploma, che è titolo idoneo per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado al solo fine di conseguire altro attestato. La nuova norma è utile al fine di evitare la prassi che stava diffondendosi di non fare presentare agli esami gli alunni, che, dovendo essere dichiarati bocciati, pretendevano la ripetenza anche per più volte, snaturando la logica inclusiva ridotta a mero " parcheggio ".

Quanto agli alunni con DSA questi ultimi sono ribadite le norme già note della l.n. 170/2010 e delle norme applicative (d m del 12 Luglio 2011). Si precisa che essi hanno diritto a tempi più lunghi ed all'uso di strumenti tecnologici " solo " se utilizzati durante l'anno o se ritenuti necessari per lo svolgimento delle prove.

Nulla si dice per gli alunni con BES, bisogni educativi speciali, individuati dai docenti d'intesa con la famiglia durante l'anno. E' da ritenere che permangano le norme sull'applicazione di strumenti compensativi già riconosciuti dalla precedente normativa.

L'art 13 riguarda l'ammissione agli esami dei candidati interni che, oltre alla frequenza dei tre quarti di lezioni, debbono dimostrare di aver svolto le prove standardizzate, l'alternanza scuola lavoro ed avere una valutazione di sei decimi in tutte le discipline, raggiungibile eventualmente per voto di consiglio. Se il voto di comportamento è inferiore a sei non si è ammessi agli esami.

L'art 14 regola l'ammissione agli esami degli alunni privatisti; essi possono accedere agli esami se compiono 19 anni nell'anno solare in cui si svolgono gli esami e dimostrino di aver adempiuto l'obbligo scolastico; indipendentemente dall'età possono accedere gli alunni che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a quelli del corso ai cui esami intendono partecipare; Possono accedere parimenti quanti sono in possesso di un diploma quadriennale del precedente ordinamento e quanti si siano ritirati dalla frequenza scolastica prima del 15 Marzo.

Seguono norme dettagliate per l'obbligo di sostenere le prove di idoneità per quanti non dimostrino di aver frequentato utilmente sino all'ultimo anno del corso prescelto. L'art 15 è dedicato all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, pari al massimo a 12 punti per il terzo anno di studio, 13 per il quarto anno e 15 per l'ultimo anno di studio.

Il punteggio è assegnato dal Consiglio di classe in base ad una tabella allegata al decreto relativa alla media dei voti di ciascun anno. Per i candidati privatisti il punteggio è assegnato in sede di esami preliminari.

Sarebbe importante che l'emanando provvedimento annuale ministeriale sugli esami prenda in considerazione pure la situazione di candidati privatisti con disabilità che hanno svolto alcuni o tutti gli anni precedenti con un PEI differenziato o che, non ammessi agli esami dal consiglio di classe, ottengano l'ammissione con riserva da un'ordinanza sospensiva dei TAR. Infatti questi alunni dovrebbero non ottenere il punteggio del credito scolastico se non dopo lo svolgimento delle prove preliminari che si concludano con esito positivo. Infatti l'art 15 dell'O M n. 90/01 stabilisce che solo se il Consiglio di classe delibera il passaggio da un PEI differenziato ad uno semplificato, non occorrono prove di idoneità; ne consegue che in caso contrario, tale beneficio non dovrebbe essere fruito. Invece in caso di ammissione con riserva da parte dei TAR, a ciò non si è provveduto, consentendo quindi degli esami anomali e ciò a danno della qualità della normativa inclusiva. L'art 16 ribadisce le norme sulle commissioni di esami con tre membri interni e tre esterni più un presidente esterno; Ad ogni classe non possono essere assegnati più di 35 candidati ed ad ogni commissione sono assegnate due classi; in caso di candidati privatisti questi non possono superare la metà dei candidati interni . Le commissioni sono nominate dall'ufficio scolastico regionale sulla base di requisiti fissati dal Ministero dell'Istruzione. L'art 17 ribadisce le precedenti norme sullo svolgimento degli esami, precisando che ormai vi sono solo due prove scritte ed una orale; può esservi una terza prova scritta per particolari

tipi di istituti; nella prova orale il candidato svolge una relazione sulle attività di alternanza scuola-lavoro, che per i candidati privatisti riguarderà attività lavorative svolte. La commissione sottopone ai candidati , testi, documenti e problemi per verificare la loro capacità critica di soluzione. l'art 18 prevede la valutazione ed il punteggio da assegnare ai candidati. I candidati si presentano agli esami con un credito didattico che è al massimo complessivo di 40 punti; la commissione può assegnare massimo 20 punti per ciascuna delle tre prove; l'esame è superato se il candidato totalizza almeno 60 punti. Il punteggio assegnato al credito scolastico è stato incrementato dando così maggiore importanza allo svolgimento del corso degli studi. La commissione può anche assegnare ulteriori punti o la lode in casi specifici .L'art 19 concerne l'obbligo di svolgimento nell'ultimo anno delle prove INVALSI che, qualunque sia l'esito, è requisito di ammissione agli esami.

L'art 20 concerne specificamente le prove di esami per alunni con disabilità e DSA. Sostanzialmente sono ribadite le norme precedenti , relative alla Relazione del 15 Maggio ed il riferimento al tipo di PEI svolto. Lascia perplessi la circostanza che si prevede che tutti gli alunni con disabilità svolgano prove “ differenziate “; tra esse poi sulla base dei tipi di prove predisposti dal Consiglio di classe, la Commissione decide quali siano equivalenti a quelle ordinarie al fine del rilascio del diploma e quali invece non siano ad esse riconducibili che danno luogo solo al rilascio dell'attestato coi crediti formativi maturati.

E' da ritenere che questa terminologia non alteri la sostanza di quella della precedente normativa che distingueva tra prove equipollenti e prove differenziate. Infatti, a ben guardare anche le prove equipollenti sono differenti rispetto a quelle ordinarie, come espressamente stabilito nell'art 6 comma 1 del dpr n. 323/1998. Viene introdotta la nuova norma secondo la quale agli alunni con disabilità che “ non partecipano agli esami “ viene rilasciato un attestato.

Anche qui nulla si dice per gli alunni con ulteriori BES, per i quali è da ritenere che possano consentirsi solo gli strumenti compensativi già consentiti durante l'anno.

L'art 21 è relativo al contenuto del curriculum dello studente . Esso regolerà la durata degli studi svolti col monte orario delle singole discipline, l'esito delle prove standardizzate, l'esito dell'alternanza scuola-lavoro; ciò per rendere compatibile il diploma coi diplomi rilasciati in altri Stati dell'Unione europea al fine della libera circolazione dei titoli di studio.

Il Ministero dell'Istruzione emanerà un decreto con i modelli ufficiali del curriculum delle studentesse e degli studenti.

Il Capo quarto comprende una serie di norme finali.

L'art 22 riguarda l'istruzione in ospedale e si precisa che l'alunno rimane sempre in carico della classe cui è iscritto , ma che la valutazione e gli esami si svolgeranno presso il gruppo di docenti che ha svolto con l'alunno il maggior numero di ore di insegnamento. Lo stesso criterio si adotterà per gli alunni con istruzione domiciliare.

L'art 23 riguarda l'istruzione parentale, ribadendosi l'obbligo di segnalazione annuale al Dirigente scolastico della scuola di competenza dove l'alunno dovrà svolgere gli esami annuali sino al completamento dell'obbligo scolastico.

L'art 24 riguarda gli esami nelle Provincie di Trento e Bolzano.

L'art 25 riguarda le scuole italiane all'estero dove non si debbono svolgere le prove standardizzate.

Gli articoli da 26 a 28 riguardano la decorrenza delle norme sugli esami del primo ciclo che avverrà a partire dal 1 Settembre 2017 e degli esami del secondo ciclo a partire dal 1 Settembre 2018, nonché l'abrogazione di una serie di norme superate dalla nuova normativa.

Aggiornato il 9/6/2017

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani

Osservatorio dell'AIPD Nazionale sull'inclusione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it